



COMUNE DI RIBERA

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

\*\*\*\*\*

**I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 461 DEL 14/05/2026**

\*\*\*\*\*

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione e impegno di spesa ricovero presso una casa di rifugio ad indirizzo segreto per una donna vittime di violenza.

**PERIODO: 27 APRILE / 31 DICEMBRE 2026**

**CIG assegnato: BBA16FAEFA**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici del mese di maggio, nella residenza Municipale il Dott. Raffaele Gallo

### **DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE**

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2026-2028 (art. 170 comma 1, del DLgs. 267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/202 ed allegati;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 24/04/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026 e assegnate le risorse finanziarie ai dirigenti.

Vista la nota della casa di accoglienza ad indirizzo segreto del 28 aprile 2026 prot. 101, pervenuta ai nostri uffici tramite P.E.C. 28/04/2026 prot. 8301, con la quale comunica l'inserimento di una donna vittima di violenza, residente nel territorio di Ribera, presso la loro struttura a far data del 27 aprile 2025, a seguito dell'attivazione della procedura del Codice Rosso affidata della Legione Carabinieri Sicilia Tenenza di Ribera;

Visto la nota dell'Assistente Sociale del 08/05/2026. con la quale comunica l'avvenuto inserimento della donna vittima di violenza presso la struttura accreditata ad indirizzo segreto in data 27 aprile 2026;

Vista la L.R. n. 3/2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" che prevede l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza;

#### **Premesso:**

- che la struttura che accoglie gli utenti è regolarmente iscritta all'Albo Regionale degli Enti Socio-Assistenziali come "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto". giusto Decreto Regionale n. omissis;
- che occorre stipulare la convenzioni con la suddetta struttura e contestualmente procedere all'impegno delle somme necessarie per il ricovero di che trattasi per il periodo 27 aprile – 31 dicembre 2026 con la retta pari ad €. 74,02 (oltre I.V.A.) se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna di cui D.D.G. n. 530 del 19/02/2026 servizio 5, aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno

sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

- che l'art. 6 comma 4 legge 328/2000 prevede che per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune di residenza nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica e pertanto le rette per i ricoveri di che trattasi sono a carico del Comune di Ribera;
- che è obbligo garantire la permanenza in strutture residenziali adeguate di utenti vittime di violenza;
- che l'affidamento del servizio è inferiore a €. 40.000,00 e ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato 1.4 art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nuovo codice degli appalti, l'appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo;
- che la somma necessaria per il suddetto ricovero per il periodo 27 aprile - 31 dicembre 2026, è pari ad €.19.371,88 (IVA 5% inclusa)
- che occorre impegnare le somme necessarie per il ricovero di che trattasi per il sopracitato periodo pari ad €.19.371,88 al Capitolo n. 11040365 art. 4 denominato "Rette di ricovero per vittime di violenza" del bilancio 2026;
- **che, inoltre, trattandosi di case di rifugio ad indirizzo segreto, non viene allegata la documentazione per i suddetti ricoveri ma rimane depositata presso l'ufficio Politiche Sociali;**

#### **Considerato**

- che, l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visto il comunicato ANAC del 10/01/2024 che consente sino al 30/09/2024 di acquisire il CIG, anche al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitali;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Constatato che il responsabile della struttura ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo Decreto;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'utilizzo della seguente piattaforma digitale: Portale "appalti e contratti" del sito web del Comune di Ribera;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che intende perseguire è quello del ricovero di una donna vittima di violenza presso diverse casa di rifugio ad indirizzo segreto;

- l'oggetto del servizio è "Approvazione dello schema di convenzione e impegno di spesa ricovero presso una casa di rifugio ad indirizzo segreto per una donna vittime di violenza, per il periodo 27 aprile – 31 dicembre 2026";

Considerato

- che il Responsabile dell'Istruttoria è il Sig. Smeraglia Calogero in servizio presso l'Ufficio Politiche Sociali, per le fasi di affidamento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;
- che, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario non è tenuto a presentare garanzia definitiva del contratto, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;
- che per il servizio il che trattasi è stato registrato con CIG: **BBA16FAEFA**;

**Dato atto**

- che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

**Prendere atto:**

1. della nota della casa di accoglienza ad indirizzo segreto del 28 aprile 2026 prot. 101, pervenuta ai nostri uffici tramite P.E.C. 28/04/2026 prot. 8301, con la quale comunica l'inserimento di una donna vittima di violenza, residente nel territorio di Ribera, presso la loro struttura a far data del 27 aprile 2025, a seguito dell'attivazione della procedura del Codice Rosso affidata della Legione Carabinieri Sicilia Tenenza di Ribera;
2. della nota dell'Assistente Sociale del 08/05/2026, con la quale comunica l'avvenuto inserimento della donna vittima di violenza presso la struttura accredita ad indirizzo segreto in data 27 aprile 2026;
3. di autorizzare il ricovero, per il periodo 27 aprile – 31 dicembre 2026, di una donna vittima di violenza presso una casa di rifugio ad indirizzo segreto;
4. di approvare lo schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
5. d'impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di **€ 19.371,88** (IVA compresa), per la liquidazione della retta del suddetto ricovero, per il periodo 27 aprile – 31 dicembre 2026) nella casa rifugio ad indirizzo rispondente ad obbligazione giuridicamente

perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile così come segue:

- ✓ ricovero di una donna vittima di violenza in struttura ad indirizzo segreto:

**omissis CIG assegnato: BBA16FAEFA**

<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
<b>2916/2026</b>	<b>€. 19.371,88</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>11040365 Art. 4</b>	<b>2026</b>

**dare atto:**

6. **che, trattandosi di case di rifugio ad indirizzo segreto, non viene allegata la documentazione per i suddetti ricoveri ma rimane depositata presso l'ufficio Politiche Sociali;**
7. che la suddetta struttura è iscritte regolarmente all'Albo Regionale sensi dall' Art. 26 della L.R. n° 22/86;
8. che l'importo della retta di ricovero giornaliera sarà pari ad €. 74,02, per ogni giorno di effettiva presenza dell'utente presso la casa di accoglienza di che trattasi, come da D.D.G. n. 530/Serv. 5 del 19/02/2026 Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro;
9. che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
10. che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;
11. che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;
12. che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
13. che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile dell'Istruttoria è L'Operatore Esperto Amministrativo Sig. Calogero Smeraglia in servizio presso l'Ufficio Servizio Sociali;
14. che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile dell'Istruttoria, ne a capo del

Responsabile del Servizio e ne in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

15. che al pagamento delle rette di ricovero, per il suddetto periodo, si provvederà a presentazione di apposita fattura da parte delle comunità alloggio e dietro atto di liquidazione del Dirigente;
16. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
17. la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
18. di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Operatore Esperto Amministrativo  
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Determinazione ad oggetto : Approvazione dello schema di convenzione e impegno di spesa ricovero presso una casa di rifugio ad indirizzo segreto per una donna vittime di violenza.

**PERIODO: 27 APRILE / 31 DICEMBRE 2026**

**CIG assegnato: BBA16FAEFA**

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

**parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,**

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
<b>2916/2026</b>	<b>€. 19.371,88</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>11040365 Art. 4</b>	<b>2026</b>

Ribera, lì 14/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to (Dott. Raffaele Gallo)

---



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

**Via Riggi n. 58 - Tel. 0925-561153**

**REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

=====

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA.**

=====

Il giorno \_\_\_\_\_ nei locali degli uffici \_\_\_\_\_ tra l'Amministrazione comunale di Ribera legalmente rappresentata dal sig. Dott. Raffaele Gallo domiciliato per la carica presso Comune di Ribera e la sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente " \_\_\_\_\_ " gestita dalla Comunità Cooperativa Sociale " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_ iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, al n. \_\_\_\_\_ sezione " Gestanti e ragazze madri, tipologia: casa di accoglienza ad indirizzo segreto e struttura di ospitalità in emergenza" giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o "Struttura di ospitalità in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale di Ribera (AG) in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge

regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente \_\_\_\_\_ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

- che l'affidamento del servizio è inferiore a €. 40.000,00 e ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato 1.4 art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nuovo codice degli appalti, l'appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo;

- che il D.D.G. n. 486 servizio 5 del 26/02/2025 stabilisce la retta di mantenimento pari ad €. 73,00 (oltre I.V.A. se dovuta), per ogni giorno di effettiva presenza dell'utente ricoverato presso la struttura, quale retta riferita alla tipologia "casa di accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza" per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza;

- che la struttura è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione "gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza" ed alla tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" giusto D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### *Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa Sociale "\_\_\_\_\_" per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri anti violenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

### **Art. 2**

#### *Modalità di ammissione*

In caso di invio da parte dei Centri anti violenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di nota a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

#### Art. 3

##### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

#### Art. 4

##### *Modalità d'intervento*

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
  - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
  - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### Art. 5

##### *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

#### Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

#### Art. 7

##### *Fruizione servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

#### Art. 8

##### *Assenze*

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

#### Art. 9

##### *Continuità del servizio*

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza internazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

#### Art. 10

##### *Volontariato*

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

## Art. 11

### *Corrispettivo del servizio*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente, come dal D.D.G. n. 530/Serv. 5 del 19/02/2026:

- a) una retta di mantenimento non inferiore a €. 74,02, oltre IVA se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

L'importo su menzionato sarà aggiornato automaticamente entro 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati

## Art. 12

### *Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati all'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata, Pec o presentati direttamente all'Ufficio protocollo generale.

## Art. 13

### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata fino al \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

## Art. 14

### *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

## Art. 15

### *Esenzione da bollo*

L'a.c. prende atto che l'affidamento del servizio è inferiore a €. 40.000,00 e ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato 1.4 art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nuovo codice degli appalti, l'appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo;

## Art. 16

### *Predisposizione e adempimenti in materia di sicurezza.*

La comunità sopra menzionata ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico della Comunità la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- ✓ Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- ✓ Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- ✓ Nominativo del Datore di Lavoro;
- ✓ Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- ✓ Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- ✓ Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- ✓ Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- ✓ Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 17

*Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 18

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 19

*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Sciacca

Luogo: \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

per la Comunità Alloggio " \_\_\_\_\_ "

Il Rappresentante Legale

(\_\_\_\_\_)

Documento Firmato digitalmente

(Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lg 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

per il Comune di Ribera

Il Dirigente ad Interim del I Settore

(\_\_\_\_\_)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lg 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)